

Comune di Campagnola Cremasca
SERVIZIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"**

Allegato Delibera di C.C. n. del

CAPITOLO 1	Disciplina Generale "IUC"	(Imposta Unica Comunale)
CAPITOLO 2	Disciplina componente "IMU"	(Imposta Municipale Propria)
CAPITOLO 3	Disciplina componente "TASI"	(Tributo sui servizi indivisibili)
CAPITOLO 4	Disciplina componente "TARI"	(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO 1:		
Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)		
TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI		
Articolo 1	Oggetto del Regolamento	
Articolo 2	Presupposto	
Articolo 3	Soggetto attivo	
Articolo 4	Componenti del tributo	
Articolo 5	Funzionario responsabile del Tributo	
TITOLO II° ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RAVVEDIMENTO		
Articolo 6	Accertamento	
Articolo 7	Riscossione	
Articolo 8	Ravvedimento	
TITOLO III° DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 9	Deroga affidamento per anno 2014	
Articolo 10	Abrogazioni e norme di rinvio	
Articolo 11	Entrata in vigore	
CAPITOLO 2:		
Componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)		
TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI		
Articolo 1	Oggetto ed ambito di applicazione	
Articolo 2	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	
Articolo 3	Presupposto dell'imposta	
Articolo 4	Definizione di fabbricato - area fabbricabile - terreno agricolo	
Articolo 5	Soggetti passivi	
Articolo 6	Soggetto attivo	
Articolo 7	Base imponibile	
TITOLO II° ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI		
Articolo 8	Esenzioni	
Articolo 9	Esenzione immobili utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale	
Articolo 10	Abitazione principale	
Articolo 11	Immobili di edilizia residenziale pubblica	
Articolo 12	Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	
Articolo 13	Fabbricati di interesse storico-artistico	
Articolo 14	Determinazione dei valori venali di riferimento per le aree fabbricabili	
Articolo 15	Determinazione dell'imposta per i fabbricati parzialmente costruiti o unita' collabenti	
Articolo 16	Riduzione per i terreni agricoli	
Articolo 17	Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola	
TITOLO III° DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI		
Articolo 18	Dichiarazione	
Articolo 19	Termini e modalità di versamento	

Articolo 20	Accertamento
Articolo 21	Sanzioni e interessi
Articolo 22	Riscossione coattiva
Articolo 23	Rimborsi
Articolo 24	Mancato accatastamento degli immobili
Articolo 25	Contenzioso
TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 26	Normativa di rinvio
Articolo 27	Norme abrogate
Articolo 28	Efficacia
CAPITOLO 3:	
Componente "TASI" (Tributo sui Servizi Indivisi)	
TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Oggetto e scopo
Articolo 2	Istituzione della TASI
Articolo 3	Presupposto impositivo della TASI
Articolo 4	Base imponibile della TASI
Articolo 5	Aliquote della TASI
Articolo 6	Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
Articolo 7	Detrazione per abitazione principale
Articolo 8	Soggetto attivo del tributo
Articolo 9	Soggetto passivo del tributo
TITOLO II° ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	
Articolo 10	Esenzioni, riduzioni e agevolazioni
TITOLO III° DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI	
Articolo 11	Dichiarazione
Articolo 12	Riscossione della TASI
Articolo 13	Modalità di versamento
Articolo 14	Importi minimi
Articolo 15	Decorrenza della TASI
Articolo 16	Rimborsi e compensazione
Articolo 17	Attività di controllo e sanzioni
Articolo 18	Accertamento
Articolo 19	Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 20	Normativa di rinvio
Articolo 21	Clausola di adeguamento
Articolo 22	Efficacia
CAPITOLO 4:	
Componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	
TITOLO I° ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI	
Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Istituzione del tributo
Articolo 3	Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 4	Rifiuti assimilati agli urbani
Articolo 5	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Articolo 6	Soggetto attivo
TITOLO II° PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	
Articolo 7	Presupposto per l'applicazione del tributo
Articolo 8	Soggetti passivi
Articolo 9	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Articolo 10	Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati
TITOLO III° DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	
Articolo 11	Determinazione della base imponibile

Articolo 12	Tariffa del tributo
Articolo 13	Determinazione della tariffa
Articolo 14	Piano Finanziario
Articolo 15	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 16	Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 17	Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche
Articolo 18	Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 19	Obbligazione tributaria
Articolo 20	Servizio attivo
Articolo 21	Mancato o irregolare svolgimento del servizio
Articolo 22	Istituzioni scolastiche statali
Articolo 23	Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND
Articolo 24	Tributo giornaliero
Articolo 25	Tributo provinciale
TITOLO IV° RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E ESENZIONI	
Articolo 26	Riduzioni tariffarie
Articolo 27	Riduzioni all'utenza domestica
Articolo 28	Riduzioni tariffarie all'utenza non domestica per avvio al riciclo
Articolo 29	Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati gli urbani
Articolo 30	Riduzioni ed esenzioni
TITOLO VI° DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ	
Articolo 31	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Articolo 32	Riscossione della TARI
Articolo 33	Rimborsi e compensazioni
Articolo 34	Importi minimi
Articolo 35	Periodi di applicazione del tributo
Articolo 36	Verifiche e accertamenti
Articolo 37	Sanzioni e interessi
Articolo 38	Riscossione coattiva
Articolo 39	Trattamento dei dati personali
TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo 40	Norma di rinvio
Articolo 41	Clausola di adeguamento
Articolo 42	Entrata in vigore e abrogazioni
Articolo 43	Disposizioni transitorie
Allegato A)	Tariffe TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
Allegato B)	Tariffe TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
Allegato C)	Rifiuti Assimilati agli Urbani
Allegato D)	Produzione di rifiuti assimilati e non

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'Art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014).

Articolo 2
PRESUPPOSTO

1. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Con il presente Regolamento, viene determinato tra l'altro:
 - al Capitolo 2 Disciplina componente "IMU" (Imposta Municipale Propria);
 - al Capitolo 3 Disciplina componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili);
 - al Capitolo 4 Disciplina componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti).

Articolo 3
SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Campagnola cremasca per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Articolo 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'IMU, di cui all'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - ✓ nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'Art. 1, commi 669-679, della Legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - ✓ nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'Art. 1, commi 641-666, della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 5
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO II° ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RAVVEDIMENTO

Articolo 6 ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'Art. 1, commi 161 e 162 Legge n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. n. 472/1997 e s.m.i..
3. Ai sensi dell'Art. 9, del D.Lgs. n. n. 23/2011, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. n. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
4. Ai sensi dell'Art. 50, comma 1, della Legge n. 449/1997, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente Articolo del presente regolamento.

Articolo 7 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Articolo 8 RAVVEDIMENTO

1. Ai sensi dell'Art. 50 della Legge n. 449/1997, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'Art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/1997, è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

TITOLO III° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014

1. I comuni possono, in deroga all'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio rifiuti; nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano le modalità di versamento del corrispettivo.

Articolo 10 ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il Capitolo 2 (IMU) del presente Regolamento, sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 07 di data 14/06/2012;
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata al Capitolo 4, dal presente regolamento, ai sensi dell'Art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle sue componenti, si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali e locali in materia di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

Articolo 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'Art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPITOLO 2: Componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Capitolo 2, disciplinano l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i, dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e i criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012.
2. Le presenti disposizioni sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, dall'Art. 13, comma 13, del decreto Legge 201/2011 e dall'Art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e delle disposizioni di cui all'Art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.. Per quanto non previsto e disciplinato dalle presenti disposizioni, si applicano le norme di Legge e dei regolamenti in materia vigenti.
3. Le disposizioni del presente Capitolo 2, tengono conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'Art. 13, comma 6, D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può manovrare le aliquote differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Con la deliberazione sulle aliquote e detrazioni è individuata la misura dell'aliquota.
3. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'Art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, è eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data stabilita per legge per ciascun anno d'imposta;

Articolo 3
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'Imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'Art. 2 D.Lgs. n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'Art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione al comma 10 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. l'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i.;
 - c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28, comma 1 D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - e) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011;
 - f) agli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati anche da soggetti terzi. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 4

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO

1. ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - a) **per fabbricato** si intende quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, secondo la nozione di cui all'Art. 817 del codice civile. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Il fabbricato con rendita catastale di cui alla lett. a) è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data;
 - b) **per area fabbricabile** si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'Art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nelle previdenza agricola. A norma dell'Art. 36 comma 2, del D.L. n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma;

- c) per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile.
2. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio dei lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'Art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2001, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) il coniuge superstite ai sensi e per gli effetti dell'Art. 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune;
 - c) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, in quanto titolare di un diritto di abitazione
 - d) il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
 - e) il locatario è soggetto passivo, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili ancora da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria;

Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 380, lett. f) Legge n. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
4. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 7 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi del comma 4 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in

catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per i terreni diversi dalle aree edificabili, sia ad uso agricolo che non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato ai sensi del comma 5 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'Art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'Art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

TITOLO II° ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili posseduti dalla Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'Art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
3. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, e soggetto utilizzatore;
 - b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del

clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'Art. 16, lettera a) della Legge n. 222/1985;

d) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'Art. 91bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità di cui alla lettera c) del comma precedente, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 91bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 2010/2012.
5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 9

ESENZIONE IMMOBILI UTILIZZATI DA ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 - destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma.
2. I restanti immobili di proprietà dei medesimi soggetti, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, sono assoggettati all'imposta. L'esenzione non si applica altresì alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n. 153/1999.
3. L'agevolazione di cui al comma 1, determina peraltro l'esenzione con esclusivo riferimento alla quota d'imposta di competenza comunale, rimanendo comunque dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 10

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 e A/9.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Articolo 11

IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale, nei limiti di legge ovvero in quelli fissati dal Comune.

2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

Articolo 12

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'Art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'Art. 13, D.L. n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile, che il Servizio tributi si riserva di sottoporre all'ufficio tecnico comunale competente per la verifica di veridicità;
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia al Comune oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva inerente lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. La dichiarazione di variazione "IMU" deve essere comunque presentata;
 - c) l'omissione di uno degli adempimenti di cui alla lettera a) comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati oggetto di accertato degrado fisico sopravvenuto (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabili con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'Art. 31, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 457/1978, e che nel contempo, risultino oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
4. A titolo esemplificativo, quelli caratterizzati da:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
 - d) non possono considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'Art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e), della Legge 457/1978, rientrano nella fattispecie prevista dall'Art. 5 comma 6 – Base imponibile - del D.Lgs. n. 504/1992. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature);
 - e) il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Comunale preposto e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti allo scopo incaricati. Nel caso

di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata;

- f) l'Amministrazione Comunale nei casi di verifica o accertamento di cui ai precedenti punti, adotterà i provvedimenti necessari, ai sensi della normativa vigente, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di degrado che determinano le condizioni di inagibilità e di inabitabilità. Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste da norme statali e locali sul decoro urbano, la tutela della sicurezza e della salute pubblica e privata;
 - g) l'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali, è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui al comma 12-ter dell'Art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
5. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Articolo 13

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

- 1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50% sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
- 2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Capitolo 2, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità

Articolo 14

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI

- 1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune determina annualmente e per zone omogenee, il valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione così come definiti dal Piano di Governo del Territorio.
- 3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra i quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
- 4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Articolo 15

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI, IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE O UNITÀ COLLABENTI

1. in caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto.
2. il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'Art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica dell'unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.
3. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:
 - a) Fabbricati in corso di costruzione
 - b) Fabbricati in corso di definizione
 - c) Unità collabentisono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ristrutturazione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come terreni non edificati soggetti ad imposizione in base la valore venale in comune commercio del suolo di sedime ai sensi dell'articolo precedente, considerato che, pur oggetto di interventi edilizi in corso o destinati alla demolizione, vi insistono.

Articolo 16

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. Le riduzioni per i terreni agricoli sono disciplinate dal disposto dell'Art. 13, comma 8 bis del D.L. n. 201 del 2011.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
3. Le riduzioni, in quanto agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo; a coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione dell'imposta.

4. Nell'ipotesi in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà ad ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile; nell'ipotesi in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma, sempre proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivino il terreno e, qualora il comproprietario coltivatore del fondo sia uno soltanto di essi, l'agevolazione in questione spetta per intero esclusivamente a tale soggetto.

Articolo 17

DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'Art. 9, comma 3bis, legge n. 133/1994, come modificato in particolare dall'Art. 42bis Legge n. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'Art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'Art. 2135 codice civile, l'attività di impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

TITOLO III°

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 18

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'Art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti, sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili, indicati nell'Art. 1117, n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune cui è attribuita o attribuibile autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'Art. 1 D.L. 93/2008, convertite in Legge n. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'Art. 7bis D.Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 19 **TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati per l'anno in corso, a nome del soggetto passivo deceduto, per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

4. I versamenti ordinari di imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.
5. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
6. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
7. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
8. Ai sensi dell'Art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 20 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'Art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3, dell'Art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 21
SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. La sanzione prevista per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e delle sanzioni.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'Art. 15 del D.Lgs. n. 471/1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 23
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'Articolo 22, comma 9, del presente Capitolo 2, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti i rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'Articolo 20, comma 7 del presente Capitolo 2.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Articolo 24
MANCATO ACCATAMENTO DEGLI IMMOBILI

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'Art. 1, commi 336 e 337 Legge n. 311/2004 e dell'Art. 3, comma 58 Legge n. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'Art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**TITOLO IV°
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 26
NORMATIVA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolo 2, si applicano le disposizioni dell'Art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Capitolo 2, si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Capitolo 2, si applica la normativa sopraordinata.

**Articolo 27
NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente Capitolo 2, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Articolo 28
EFFICACIA**

1. il presente Capitolo 2, entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'Art. 3, comma 1 Legge n. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'Art. 53, comma 16 Legge n. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'Art. 27, comma 8 Legge n. 28 dicembre 2001 n. 448.

CAPITOLO 3: Componente "TASI" (Tributo sui Servizi Indivisi)

**DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"**

**TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
OGGETTO E SCOPO**

1. Le disposizioni del presente Capitolo 3, sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Campagnola cremasca, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'Art. 1, comma 639, Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale "IUC" riferita ai servizi.
2. Per quanto non previsto delle presenti disposizioni si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 2
ISTITUZIONE DELLA TASI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati delle presenti disposizioni e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del Tributo TASI è disciplinata dall'Art. 1, commi 669 – 700, Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'IMU, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le disposizioni del presente Capitolo 3, sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

**Articolo 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 4 BASE IMPONIBILE DELLA TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e dalle relative disposizioni del presente Capitolo 2, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 5 ALIQUOTE DELLA TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare per il 2014 fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
3. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, approva entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI in conformità con i servizi resi e con i relativi costi. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Articolo 6 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. Il tributo in oggetto, concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, alcuni dei quali di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Amministrazione gestione e controllo - Polizia locale - Asili nido e minori - Scuola materna - Istruzione elementare - Scuole medie - Assistenza scolastica refezione - Viabilità e trasporti - Urbanistica e gestione del territorio - Verde parchi e servizi inerenti - Servizi alla persona - Cimiteri;

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili.

Articolo 7

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo 5, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 8

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 9

SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante (scelta tra il 10 e 30 per cento) è definita dal Consiglio Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. Nel caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria distintamente a carico dei singoli compossessori o condetentori; in caso di pluralità di detentori sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
5. Ciascun possessore effettua il versamento del Tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso mentre il detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile effettua il versamento del tributo TASI per l'intero, salvo diversa formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli condetentori; il versamento del tributo viene effettuato avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

6. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO II° ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 10 ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni».
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.
3. Sono esenti dalla TASI gli immobili esenti ai fini dell'IMU di cui agli articoli 8 e successivi, della disciplina dell'Imposta Municipale Propria prevista al Capitolo 2.
4. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, il Consiglio Comunale può prevedere ulteriori esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
6. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'Art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
7. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

TITOLO III°
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 11
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini della TASI. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'Art. 7bis D.Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 12

RISCOSSIONE DELLA TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoliquidazione da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno (fatto salvo scadenza diversa stabilita dal Comune), pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
3. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre (fatto salvo scadenza diversa stabilita dal Comune), a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze di cui ai precedenti comma 2 e 3, per quanto dovuto dal possessore dell'immobile.
5. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.
6. Ai sensi dell'Art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
7. Il Comune può, in deroga all'Art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, ovvero della TARES per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.
8. In deroga all'Art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.

Articolo 13

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Articolo 14 IMPORTI MINIMI

1. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 15 DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dalle presenti disposizioni.

Articolo 16 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Articolo 17 **ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI**

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo IUC cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 18 ACCERTAMENTO

1. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
2. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune.
3. Ai sensi dell'Art. 1, comma 693 Legge n. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Ai sensi dell'Art. 1, comma 698 Legge n. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Articolo 19 RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. n. 46/1999 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'Art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Articolo 21 Clausola di adeguamento

1. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nelle presenti disposizioni si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 22

EFFICACIA

1. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e per gli immobili diversi dall'abitazione principale per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in due rate : entro il termine del 16 ottobre / 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. (D.L. 66/2014 e s.m.i.)
3. Le presenti disposizioni entrano in vigore e prestano i suoi effetti, in deroga all'Art. 3, comma 1 Legge n. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'Art. 53, comma 16 Legge n. 388/2000, poi integrato dall'Art. 27, comma 8 Legge n. 448/2001.

CAPITOLO 4: Componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

**DISCIPLINA
DEL TASSA SUI RIFIUTI "TARI"**

**TITOLO I°
ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 1
OGGETTO**

1. Le disposizioni del presente Capitolo 4, sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Campagnola cremasca, del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI), che costituisce, ai sensi dell'Art. 1, comma 639, Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale "IUC" riferita ai servizi.
2. L'entrata qui disciplinata, ha natura tributaria, non intendendosi con le presenti disposizioni attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano quelle di legge vigenti.

**Articolo 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, è quello previsto del D.P.R. n. 158/1999.
4. Le disposizioni del presente Capitolo 4, sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
5. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, dalle disposizioni locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle presenti disposizioni.
3. Per la nozione e la classificazione dei rifiuti si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 4

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato C), esclusi i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo.
2. Per poter essere conferiti al servizio pubblico, i rifiuti prodotti dalle UND devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - per le tipologie raccolte p.a.p.: i rifiuti devono rientrare in una delle tipologie di raccolta previste dal contratto di igiene ambientale; essere correttamente differenziati; essere esposti in contenitori svuotabili con le attrezzature in dotazione al gestore del servizio;
 - per i rifiuti ritirati in piattaforma: i rifiuti devono rientrare tra i CER presenti nell'autorizzazione dell'impianto, in quantità compatibile con le quantità/volumi autorizzati. Inoltre le UND devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti e del Formulario di identificazione dei rifiuti;
 - che l'assimilazione delle sostanze indicate nell'allegato C) opera indipendentemente dalla quantità smaltita dall'utente.

Articolo 5

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'Art. 185, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117/2008.

Articolo 6
SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II°
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 7
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dalle presenti disposizioni. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dalle presenti disposizioni.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
4. Come previsto dall'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il Funzionario responsabile designato dall'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.
8. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'Articolo 17 delle presenti disposizioni.
9. Per famiglia anagrafica si deve intendere l'insieme di persone legate da qualsiasi vincolo, coabitanti e aventi dimora abituale nell'unità immobiliare di tipo abitativo, così come definita e iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
10. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente a un' autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Articolo 9
LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

A) Utenze Domestiche (UD)

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

B) Utenze Non Domestiche (UND)

- a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 10 del presente Capitolo 4;
- b) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- e) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- f) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
 - j) superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc..
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10 **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo.
3. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 31 e a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2, non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla allegata Tabella D). Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, per quella parte assimilabile all'urbano e conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

TITOLO III° DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 11 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'Art. 19, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, come integrato dall'Art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 225/2010, con modificazioni, dalla Legge n. 10/2011.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – Città e autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Articolo 12 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, e degli Articoli 16 e 18 delle presenti disposizioni.
3. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Articolo 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'Art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel presente Capitolo 4. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.
4. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.
 - c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi e massimi previsti.
5. Le tariffe del tributo sono determinate e applicate, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE ed al fine di assicurare la copertura integrale dei costi compresi nel Piano Finanziario, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Articolo 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i.; il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.

2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio, sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune, siano questi inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, siano riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo nonché alla sua riscossione e all'eventuale contenzioso. Altresì, vanno computati i costi per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività del recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi.
4. Dal costo così determinato, sono dedotte le entrate derivanti dal riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo e in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

Articolo 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, come riportato all'Articolo 16 delle presenti disposizioni, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici. Le attività economiche non incluse esplicitamente nella tabella Allegato B) saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile potenziale di rifiuti.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile

distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

5. La tariffa applicabile per ogni compendio immobiliare, determinata in base alla classificazione di attività economica operata secondo i commi precedenti, è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.); in peculiari situazioni possono tuttavia essere applicate le categorie tariffarie corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 200 mq.

Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, allegata tabella B), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, allegata tabella B), secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. A categoria determinata, la tariffa deve essere applicata in misura unitaria al complesso soggetto di tassa.

Articolo 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
4. Le variazioni del numero dei componenti di utenze domestiche residenti, devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare le quali sono aggiornate d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);

- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
6. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a tre (3), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell'utente di comunicare il numero effettivo.
 7. Anche nel caso in cui l'Utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente secondo indicazione del comma precedente.
 8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche, è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, allegata tabella A), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° del mese successivo all'occupazione, detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo, qualora dovuto, secondo quanto stabilito dal successivo Articolo 33.

Articolo 20

SERVIZIO ATTIVO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo.

Articolo 21

MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore del servizio entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

2. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

Articolo 22

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 23

TARIFFA PUNTUALE PER RIFIUTI INGOMBRANTI E SCARTI VEGETALI CONFERITI DA UND

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione, verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata nella prima rata dell'anno successivo.

Articolo 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è

applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV° RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

Articolo 26 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma non ricorrente purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.
2. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 27 RIDUZIONI ALL'UTENZA DOMESTICA

1. Il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, obiettivo delle presenti disposizioni è di introdurre, in accordo all'organizzazione del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le forme di riduzione verranno stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 28 RIDUZIONI TARIFFARIE ALL'UTENZA NON DOMESTICA PER AVVIO AL RICICLO

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione limitato alla quota variabile, del tributo sui rifiuti dovuto dalle utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative, ovvero vengano smaltiti autonomamente ed a proprie spese da parte del produttore, producendo un risparmio di spesa per il Comune a livello di costi di conferimento in discarica:

- a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore nella misura massima, al 40% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria non domestica;
 - b) nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggio non assimilati avviati al recupero.
2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013, sono individuate le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» ;
 3. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
 4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche non stabilmente attive, adibiti ad attività stagionali e periodiche e pertanto occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, come da provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile, sarà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione risultante dall'atto autorizzativo, o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

Articolo 29

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI GLI URBANI

1. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo deve presentare, all'Ufficio Tributi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati al riciclo;
 - periodo di avvio al riciclo.
2. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'Art. 6, comma 4 Legge n. 212/2000, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione;
 - la riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Articolo 30 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune si sostituisce nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:
2. Il Comune riconosce le seguenti riduzioni alla tariffa che si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - Il tributo é ridotto fino a un massimo del 40 per cento, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa, per le aree e i locali esclusivamente adibiti a pensionati, case di prima accoglienza e simili, con permanenza limitata nel tempo degli ospiti e senza scopo alcuno di lucro.
 - Il tributo è altresì ridotto fino a un massimo del 40 per cento per le aree e i locali adibiti ad accertata ed esclusiva funzione sociale, ivi comprese le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. n. 22/1993;
3. Il Comune riconosce le seguenti esenzioni dalla superficie del tributo ai locali e le aree seguenti:
 - a) locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
 - b) locali e le aree occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) locali adibiti al culto, ammessi dallo Stato, nonché i locali strettamente connessi all'esercizio del culto (quali: cori, cantorie, sacrestie e simili) ad eccezione degli eventuali locali a uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - d) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
4. Le esenzioni e riduzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa; la copertura della spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. La concomitanza di più riduzioni e agevolazioni previste dalle presenti disposizioni, non darà effetto ad alcun cumulo, si assumerà pertanto la riduzione-agevolazione di maggior favore per il contribuente.
6. Per le riduzioni ed esenzioni di cui alle presenti disposizioni, non si farà luogo ad attenuazione tariffaria per la superficie abitativa inferiore a mq. 35.
7. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esonero.
8. L'esonero o l'agevolazione, una volta concesso, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
9. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio la denuncia di cessazione e il tributo decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esonero.
10. E' fatto obbligo presentare la documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio competente nei termini richiesti, pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno interessato.
11. Le variazioni che si presenteranno durante l'anno di tassazione (maggiore o minore reddito, variazione anagrafica familiare, superfici) potranno portare modifiche alla Tassazione con decorrenza dall'anno successivo.

TITOLO VI°
DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

Articolo 31
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC con firma digitale.
5. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
8. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - A) Utenze Domestiche (UD)**
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n. civico e n. interno ove esistente), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Copia planimetria dell'immobile se richiesta dall'ufficio;
 - e) Numero degli occupanti i locali;
 - f) Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti;
 - g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
 - B) Utenze Non Domestiche (UND)**
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei soggetti conviventi, oppure dal proprietario dell'immobile in caso non sia possibile reperire l'inquilino, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 32

RISCOSSIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. In deroga all'Art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze fissate. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'Art. 7 della Legge n. 212/2000.
4. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
5. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in rate consecutive. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite il numero delle rate e la scadenza.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'Art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, sono conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede a riversare alla Provincia il tributo provinciale riscosso, di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. n. 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato Articolo 18.

Articolo 33

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 32, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'Art. 1, comma 165 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 34

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Per la tariffa giornaliera non si fa luogo al versamento quando l'importo dovuto risulta inferiore a € 2,00.

Articolo 35

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 36 **VERIFICHE E ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente Articolo 31 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'Art. 1, commi 179-182 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente Articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi periodicamente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
6. Le attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (Art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti del D.L. n. 70/2011) a ditta esterna quale soggetto indicato nell'Art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

Articolo 37

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Articolo 36, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati in base al tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 38

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolo 4, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., del D.P.R. n. 158/1999, e successive modificazioni e integrazioni, alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 41
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nelle presenti disposizioni si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 42
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente Capitolo 4, hanno effetto a decorrere dallo 01/01/2014.
2. Le presenti disposizioni entrano in vigore e prestano i suoi effetti, in deroga all'Art. 3, comma 1 Legge n. 12/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'Art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'Art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dalle presenti disposizioni, a norma dell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES, nonché con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono abrogate tutte le norme con esse contrastanti.
4. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo TARES relativo alle annualità pregresse.
5. I comuni possono, in deroga all'Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del
6. relativo contratto, la gestione dell'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della Legge n. 147/2013, ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI e sui servizi di cui all'Art. 14 del D.L. 6 n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 204/2011.

Articolo 43
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse contenute, necessari per l'applicazione del tributo TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.
2. In sede di prima applicazione della TARI il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato. In caso di mancata comunicazione il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall'Articolo 17 dalle presenti disposizioni.

Allegato A)		TARI	
		(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	
A)	UD UtENZE DOMESTICHE	Coefficienti Ka	Coefficienti Kb ad-hoc
Nucleo Familiare			
1	1 Componente	0,84	1,00
2	2 Componenti	0,98	1,80
3	3 Componenti	1,08	2,30
4	4 Componenti	1,16	3,00
5	5 Componenti	1,24	3,60
6	6 o più Componenti	1,30	4,10

Allegato B)		TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	
B)	UND Utenze Non Domestiche	Coefficienti Kc	Coefficienti Kd
	Categorie di attività		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,32	0,51
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta,		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80
5	Stabilimenti balneari, parcheggi	0,38	0,63
6	Esposizioni autosaloni	0,30	0,43
7	Alberghi con ristorazione	1,07	1,33
8	Alberghi senza ristorazione	0,80	0,91
9	Case di cura e riposo	0,95	1,00
10	Ospedali		
11	Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici	1,00	1,13
12	Banche e istituti di credito	0,55	0,58
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11
14	Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	1,07	1,52
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti		
16	Banchi di mercato di beni durevoli		
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderia		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,72	1,04
19	Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista	0,92	41,16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42
23	Mense, amburgherie, birrerie		
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,64	6,28
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,54	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44
28	Ipermercati di generi misti		
29	Banchi di mercato di generi alimentari		
30	Discoteche, night club	1,04	1,64

Allegato C)	Rifiuti Assimilati Agli Urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Articolo 4 delle presenti disposizioni, le seguenti sostanze:	
• rifiuti di carta, cartone e similari;	
• rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;	
• imballaggi primari;	
• imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;	
• contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);	
• sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;	
• accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;	
• frammenti e manufatti di vimini e sughero,	
• paglia e prodotti di paglia;	
• scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;	
• fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;	
• ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;	
• feltri e tessuti non tessuti;	
• pelle e simil - pelle;	
• gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;	
• resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;	
• imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;	
• moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;	
• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);	
• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;	
• rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;	
• manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;	
• nastri abrasivi;	
• cavi e materiale elettrico in genere;	
• pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;	
• scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;	
• scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;	
• residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;	
• accessori per l'informatica.	
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art.2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:	
• rifiuti delle cucine;	
• rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;	
• vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,	
• rifiuti ingombranti	
• spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;	
• indumenti e lenzuola monouso;	
• gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi	
• pannolini pediatrici e i pannoloni,	
• contenitori e sacche delle urine;	
• rifiuti verdi.	

Allegato D) TARI	
Produzione di rifiuti assimilati e non	
TABELLA DI RIDUZIONE DELLE SUPERFICI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI	
Utenze non Domestiche	perc/rid.
✓ lavanderie a secco, tintorie non industriali:	del 10 per cento;
✓ laboratori fotografici, eliografie:	del 20 per cento;
✓ autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti:	del 20 per cento;
✓ gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici:	del 10 per cento;
✓ laboratori d'analisi:	del 15 per cento;
✓ autolavaggi, autoservizi, autorimessaggi:	del 15 per cento;
✓ allestimenti insegne:	del 15 per cento;
✓ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:	del 20 per cento;
✓ marmisti e vetrerie	del 15 per cento
✓ pelletterie e zincaturifici	del 15 per cento
✓ officine di carpenteria metallica	del 15 per cento
✓ qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	del 20 per cento